

# LIGURIA PRODUCE

## Polizza di Assicurazione Globale Aziende

<b>DEFINIZIONI</b>	<i>pag. 2</i>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<i>pag. 6</i>
Condizioni Generali comuni a tutte le sezioni (CG)	<i>pag. 6</i>
<b>SEZIONE INCENDIO (IN)</b>	<i>pag. 8</i>
<b>SEZIONE FURTO (FU)</b>	<i>pag. 15</i>
Norme Comuni a Sezioni Incendio e Furto (NC)	<i>pag. 20</i>
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (RC)</b>	<i>pag. 24</i>
<b>Elenco Attività</b>	<i>pag. 31</i>

Mod. GA15A

Ed. 12/2010



### LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direz. Gen.: 20090 SEGRATE (MI) I - Via Milano, 2 - Tel. 02/21608.1 - Fax 02/21608200 - [www.liguriassicurazioni.it](http://www.liguriassicurazioni.it)  
 Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e  
 Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
 a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso  
 l'Isvap al n. 1.00009 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo  
 dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO  
FONDIARIA-SAI**



## DEFINIZIONI

*Nel testo che segue si intende per:*

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

\*\*\*\*\*

<b>Addetti:</b>	Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell'azienda a tempo indeterminato e determinato.
<b>Apparecchiature elettroniche:</b>	Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software.
<b>Archivi:</b>	Documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.
<b>Armadi corazzati</b>	Mezzi di custodia aventi le seguenti caratteristiche costruttive: <ul style="list-style-type: none"><li>- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature;</li><li>- movimento di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati;</li><li>- peso minimo non inferiore a kg 200.</li></ul>
<b>Armadi fuoco-resistenti</b>	Mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, non inferiore a 30 minuti.

<b>Assicurazione a primo rischio assoluto:</b>	Forma di copertura in cui la somma assicurata, qualora la stessa non corrisponda all'intero valore delle cose assicurate, ne costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell' art. 1907 C.C.
<b>Assicurazione a valore intero:</b>	Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art. 1907 C.C. in caso di assicurazione parziale.
<b>Atti vandalici e dolosi:</b>	Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.
<b>Attrezzature ed arredamento:</b>	Mobili ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche.
<b>Azienda:</b>	Attività artigianale e/o industriale descritta in polizza, che comporta lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manufatti, con eventuale reparto interno per la vendita (spaccio) dei beni prodotti dall'impresa.
<b>Cassaforte:</b>	Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;</li> <li>- movimenti di chiusura a chiave e/o a combinazione;</li> <li>- peso non inferiore a 200 kg o, qualora di peso inferiore, idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata, in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.</li> </ul>
<b>Contenuto:</b>	Tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di Macchinario, Apparecchiature elettroniche, Attrezzature ed arredamento, Merci.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Esplosivi:</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;</li> <li>b) per azione meccanica o termica esplodono;</li> </ol> e comunque gli esplosivi considerati tali dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Fabbricato:</b>	La costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'Assicurato e/o del custode, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate ( <b>esclusa l'area</b> ); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, <b>mosaici e decorazioni non aventi valore artistico</b> , come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a giardino).
<b>Fenomeno elettrico:</b>	Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico, escluse le interruzioni di erogazione dell'energia elettrica.
<b>Franchigia:</b>	La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Furto:</b>	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Implosione:</b>	Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione.
<b>Incendio:</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

<b>Incombustibili:</b>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Infiammabili:</b>	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gas combustibili;</li> <li>- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;</li> <li>- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;</li> <li>- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;</li> <li>- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.</li> </ul>
<b>Lastre:</b>	Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo.
<b>Macchinario:</b>	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti di segnalazione e comunicazione, connessioni tra le singole macchine, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze, escluso quanto definito come apparecchiature elettroniche.
<b>Macchine Mordenti:</b>	Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
<b>Massimale:</b>	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 C.C.
<b>Merci:</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali.
<b>Merci speciali:</b>	Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
<b>Rapina:</b>	Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene.
<b>Scasso:</b>	Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
<b>Scoperto:</b>	La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

<b>Stampi e simili:</b>	Stampi, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
<b>Strutture tipo 1:</b>	<p>Fabbricato avente le seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi;</li> <li>- strutture portanti del tetto in cemento armato o laterizi, materiali incombustibili;</li> <li>- pareti esterne e solai (separazione orizzontale fra i piani) in materiali incombustibili;</li> <li>- manto del tetto in materiali incombustibili.</li> </ul> <p>È ammessa la presenza di materiali combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei solai e nei soppalchi, qualora non superiori al 25% della superficie totale dei piani;</li> <li>- nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 10% delle rispettive superfici;</li> <li>- nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 10% delle rispettive superfici;</li> <li>- nei rivestimenti e nelle coibentazioni, purchè non realizzate in materiale plastico espanso.</li> </ul>
<b>Strutture tipo 2:</b>	<p>Fabbricato avente le seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;</li> <li>- strutture portanti del tetto in materiali incombustibili;</li> <li>- pareti esterne e solai (separazioni orizzontali fra i piani) in materiali incombustibili;</li> <li>- manto del tetto in materiali incombustibili.</li> </ul> <p>È ammessa la presenza di materiali combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei solai e nei soppalchi;</li> <li>- nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 35% delle rispettive superfici;</li> <li>- nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 35% delle rispettive superfici;</li> <li>- nei rivestimenti e nelle coibentazioni.</li> </ul>
<b>Valore a nuovo o costo di rimpiazzo:</b>	<p>Per il Fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.</p> <p>Per Macchinario, Attrezzature e arredamento, Apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.</p>
<b>Valore allo stato d'uso:</b>	La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
<b>Vetro anti-sfondamento:</b>	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

#### CG1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### CG2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### CG3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

#### CG4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

#### CG5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### CG6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **CG7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **CG8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **CG9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **CG10 - FRANCHIGIA ASSOLUTA**

In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo o risarcimento dovuto a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia assoluta non inferiore a quella pattuita in polizza, che si intende pertanto operante quale minimo nel caso di applicazione di eventuale scoperto.

#### **CG11 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **CG12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**IN1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate

- anche se di proprietà di terzi,
- anche se conseguenti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato,
- anche se all'aperto ma nell'ambito dell'area di pertinenza dell'esercizio derivanti da:

- 1) **Incendio.**
- 2) **Fulmine.**
- 3) **Scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi.**
- 4) **Caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, **esclusi gli ordigni esplosivi.**
- 5) **Caduta di ascensori e montacarichi.**
- 6) **Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua.
- 7) **Onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- 8) **Guasti prodotti, non inconsideratamente**, allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti.
- 9) **Danni consequenziali**, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da:
  - sviluppo di fumi, gas e vapori;
  - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;**purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.**
- 10) **Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 11) **Spese di rimozione, deposito e ricollocamento** del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato.
- 12) **Dispersione di liquidi** conseguenti a rotture o guasti accidentali di **recipienti di capacità non inferiore a 100 litri. Si intendono esclusi i danni conseguenti a stillicidio per corrosione, usura od imperfetta tenuta dei contenitori.**
- 13) **Rottura di lastre** di pertinenza dell'azienda e/o delle parti di fabbricato di uso comune, **con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.**
- 14) **Fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da:
  - a) macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell'azienda;
  - b) apparecchiature elettroniche e macchine d'ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti.**Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, i danni conse-**

guenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza d'uso sono liquidati fino al massimo del 25% dell'importo indennizzabile per i danni diretti sofferti dalle macchine.

Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione; sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore.

- 15) **Danni materiali subiti da alimenti in refrigerazione**, a causa di anormale produzione e distribuzione del freddo in conseguenza ad eventi garantiti dalla presente sezione di polizza. **Si intendono esclusi i danni da sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ente di produzione e distribuzione a qualsiasi causa dovuti; si intendono altresì esclusi i danni conseguenti ad interruzioni di durata inferiore alle 12 ore continuative.**
- 16) **Fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e termici esistenti nel fabbricato assicurato. **Si intendono esclusi i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stilloccidio, traboccamento, rigurgito e rottura di fognature nonché i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati e collocati ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.**
- 17) **Guasti al macchinario ed alle attrezzature** in conseguenza di urti accidentali, di errate manovre, di cedimento dei fabbricati o delle basi di appoggio, di errori nell'esecuzione di operazioni di pulizia o di ordinaria manutenzione. **Si intendono esclusi i danni dovuti ad usura, corrosione, inosservanza delle norme previste dal costruttore, dovuti a carenze od omessa manutenzione, occorsi in fase di prima installazione, di rimontaggio dopo riparazioni straordinarie. Sono inoltre esclusi i danni subiti dai veicoli semoventi avvenuti durante la circolazione ed i trasferimenti. I danni agli utensili intercambiabili sono indennizzabili solo qualora altre parti della macchina siano state contestualmente colpite da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.**
- 18) **Eventi sociopolitici**, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere e ciò a parziale deroga dell'art. NC1 lett. a).  
**La Società non risponde dei danni:**
- a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
  - b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
  - c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- 19) **Eventi atmosferici**  
Uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti e ciò a parziale deroga dell'art. NC1 lett. c).  
Sono esclusi i danni:
- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
  - b) causati da:
    - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
    - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
    - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
    - gelo, sovraccarico di neve;
    - cedimento o franamento del terreno;ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
  - c) subiti da:
    - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
    - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
    - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
    - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serra-

- menti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti a base di cemento e simili o di materia plastica e similari per effetto di grandine.

#### 20) Sovraccarico di neve

Accumulo di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- 21) **Merci presso terzi**, in ubicazione diversa da quella dell'azienda assicurata per lavorazioni o deposito temporaneo.
- 22) **Merci presso fiere**, esposizioni e mostre.
- 23) **Spese di ricerca e riparazione guasti** a seguito di danno indennizzabile ai termini di cui al precedente punto 16, comprese le spese per il ripristino delle parti di fabbricato necessariamente demolite per permettere la riparazione.
- 24) **Oneri di urbanizzazione** dovuti agli enti locali ed ai consulenti tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni alla ricostruzione di fabbricati o impianti danneggiati a seguito di sinistro.
- 25) **Onorari dei periti** incaricati dall'assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto al punto NC7.
- 26) **Onorari a consulenti tecnici**, architetti, ingegneri, progettisti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale (vedere art. NC7).
- 27) **Indumenti ed effetti personali dei dipendenti** trovantisi nei locali colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 28) **Guasto o rottura di impianti automatici di estinzione**, incluse le relative alimentazioni. Si intendono esclusi:
  - i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
  - i danni derivanti da gelo;
  - le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

#### IN2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

Oltre alle esclusioni di cui all'art. NC1, sono esclusi i danni:

- a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente Sezione Incendio;
- b) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- c) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## IN3 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

**A) Nei riguardi degli enti specificati nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE PER OGGETTO	LIMITE PER SINISTRO
Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte	10.000,00	25.000,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti	—	2.500,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti, purché chiusi	—	10.000,00
Materiale d'archivio, supporti informatici, modelli, disegni e stampi ovunque riposti	5.000,00	15.000,00
Materiale d'archivio, supporti informatici, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti, purché chiusi	10.000,00	20.000,00

**B) Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:**

GARANZIA - Art. IN1 Punto - Descrizione:	Scoperto %	Franchigia	Limite per Sinistro	Limite per anno	Note	1° RA (*)
10 - Spese demolizione e sgombero	NO		15.000,00	15.000,00	1	SI
11 - Spese ricollocamento	NO		10.000,00	10.000,00	1	SI
12 - Dispersione liquidi	NO		50.000,00	50.000,00	1	SI
13 - Rottura lastre	NO		5.000,00	5.000,00	1	SI
14 - Fenomeni elettrici a)	NO	Vedere	25.000,00	25.000,00		SI
14 - Fenomeni elettrici b)	NO	opzione	15.000,00	25.000,00		SI
15 - Refrigerazione	10	franchigia	10.000,00	25.000,00	1	SI
16 - Acqua condotta	NO	frontale	25.000,00	25.000,00	1	SI
17 - Guasti macchine	10	(€ 250	50.000,00	50.000,00		NO
18 - Atti dolosi, etc.	10	oppure	70% Somma Ass.	-		NO
19 - Eventi atmosferici	10	€ 750)	70% Somma Ass.	-		NO
20 - Sovraccarico neve	10	prescelta	50% Somma Ass.	-		NO
21 - Mercì presso terzi	NO	sulla	25.000,00	50.000,00		NO
22 - Mercì presso fiere	NO	scheda	15.000,00	15.000,00		NO
23 - Ricerca guasti	NO	di polizza.	5.000,00	10.000,00	1-2	NO
24 - Oneri urbanizzazione	NO		5.000,00	5.000,00	1	SI
25 - Onorari periti	NO		10.000,00	10.000,00	1	SI
26 - Onorari consulenti	NO		10.000,00	10.000,00	1	SI
27 - Effetti personali dipendenti	NO		15.000,00	15.000,00	1	SI
28 - Guasti impianti automatici	NO		150.000,00	150.000,00		NO

(\*) A Primo Rischio Assoluto: se "SI", vedi def. "Assicurazione a primo rischio assoluto", se NO vedi def. "Assicurazione a valore intero".

Nota 1: Il limite di risarcimento previsto per la presente garanzia è da intendersi compreso entro il limite massimo delle Somme Assicurate previste in polizza, non in aumento allo stesso.

Nota 2: La franchigia si intende comprensiva di quella prevista al punto 16 - Acqua Condotta.

## IN4 - RECESSO PARZIALE

In caso di sinistro che interessa una delle garanzie dell'art. IN1) 12-15-16-18-19-20-21 di cui sopra, la Società, ove non intenda avvalersi della facoltà di recesso di cui al punto CG7, può escludere dall'assicurazione, con gli stessi termini previsti da tale punto, le suddette garanzie. In questo caso il rimborso a carico della Società, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione, riguarda la parte di premio netto, pari a € 0,10 per ciascuna delle garanzie applicate alla somma assicurata, relativa al periodo di rischio non corso.

## GARANZIE FACOLTATIVE

(per le quali è necessaria indicare espressamente la relativa partita)

### IN5 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi del vigente art. 2359 C.C.

**L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

**L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.**

### IN6 - DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO – MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprè tali spese siano sostenute durante il "periodo di ripristino".

Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute per:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti dal sinistro,
- il lavoro delle maestranze, compreso lo straordinario notturno e festivo, per agevolare ed anticipare la ripresa dell'attività;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi, limitatamente alla parte eccedente i rispettivi costi durante la normale attività;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, delle macchine, degli impianti, imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

Per "periodo di ripristino" s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dalla data di accadimento del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza di detto periodo.

Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro che

la Società sarà tenuta a riconoscere – calcolato per ciascuna partita danneggiata, presa separatamente – è pari all'importo indicato in polizza a tale titolo.

In mancanza della specifica indicazione in polizza della partita e del premio relativi alla presente estensione di garanzia, quest'ultima non produrrà alcun effetto.

## **NORME PARTICOLARI (sempre operanti)**

### **IN7 - RISCHIO LOCATIVO**

Se l'assicurazione del fabbricato è prestata per il rischio locativo, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme di liquidazione previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

### **IN8 - BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **IN9 - ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 150.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

### **IN10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti ed i fornitori

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **IN11 - DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, anche se determinati da dolo dei dipendenti e da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **IN12 - ESISTENZA DI INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI**

È tollerata l'esistenza di:

- infiammabili in quantità non superiore ai 500 kg, nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate;

- merci speciali in quantità non superiore ai 300 kg;
- esplosivi, in quantità non superiore a 3 kg.

Detti limiti si intendono raddoppiati qualora previsto dall'elenco delle attività riportato nel presente modello. Eventuali eccedenze rispetto alle tolleranze sopra indicate dovranno essere esplicitamente dichiarate in polizza.

#### **IN13 - ASSICURAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA**

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

#### **IN14 - UNIVERSALITÀ**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso. In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato, e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

#### **IN15 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

#### **IN16 - INDENNIZZI SEPARATI**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto al punto NC9 a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto NC9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **IN17 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI**

È facoltà dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo – se del caso – anche nuovi fabbricati ed impianti, che resteranno compresi nei valori assicurati, senza che il Contraente sia obbligato a darne avviso alla Società.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza e fermo restando il disposto di cui alla NC10 "Assicurazione Parziale".

In casi di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento.

**SEZIONE FURTO****FU1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto, posto nei locali dell'attività dichiarata in polizza, causati da:

- 1) **furto** delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- 2) **rapina** delle cose assicurate avvenuta nei locali dell'azienda, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'azienda e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o la minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre indennizzabili:

- a) **i guasti causati alle cose assicurate** per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- b) **i guasti** cagionati dai ladri **ai locali** contenenti le cose assicurate ed agli infissi relativi, compreso impianto d'allarme, per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- c) i danni alle cose assicurate cagionati da **atti vandalici** dei ladri;
- d) le perdite di **valori** subite dall'Assicurato o dipendenti incaricati del loro trasporto a seguito di **scippo, rapina, furto** commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto;
- e) le spese sostenute per la **uplicazione di documenti** personali sottratti all'Assicurato od ai portavalori;
- f) **i furti perpetrati con rottura dei vetri delle vetrine** dalle ore 8 alle ore 20 con presenza di addetti nell'azienda;
- g) **i furti commessi dagli addetti fuori dalle ore di lavoro**, purchè perpetrati nei modi previsti dal punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
  - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia né della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali l'addetto adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- h) i danni subiti da **enti all'aperto**, purchè nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda;
- i) furto e rapina di **merci presso terzi** cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati in polizza;
- l) furto e rapina di **merci in esposizione presso fiere e mostre**;
- m) **onorari dei periti** incaricati dall'Assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto al punto NC7.

15

**FU2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE**

**Oltre alle esclusioni di cui all'art. NC1, sono esclusi i danni:**

- a) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o scoppi, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;**
- b) **commessi od agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato oppure:**
  - 1) **da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
  - 2) **da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;**
  - 3) **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
- c) **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;**
- d) **derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dai profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.**

### FU3 - DELIMITAZIONI

#### A) Limiti di indennizzo per alcuni beni

A meno che l'attività dichiarata in polizza non sia relativa alla produzione, lavorazione o riparazione degli enti sotto elencati, **le garanzie relative a detti enti sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE PER OGGETTO	LIMITE PER SINISTRO
Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte	10.000,00	25.000,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti	–	2.500,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi corazzati purché chiusi	–	10.000,00
Materiale d'archivio, supporti informatici, modelli, disegni e stampi ovunque riposti	1.000,00	15.000,00
Materiale d'archivio, supporti informatici, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi corazzati purché chiusi	10.000,00	20.000,00

#### B) Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE (art. FU1) Letto - Descrizione	Limite Somma Assicurata	Limite Massimo Assoluto	Scoperto %	Franchigia	Note
<b>b</b> - Guasti ai locali	30%	10.000,00	-	Vedere opzione	-
<b>c</b> - Atti vandalici	20%	10.000,00	-	franchigia frontale	1
<b>d</b> - Scippo e rapina valori	20%	10.000,00	20%	(€ 250	-
<b>e</b> - Duplicazione documenti	-	1.500,00	-	oppure	-
<b>h</b> - Enti all'aperto	20%	10.000,00	20%	€ 750)	2
<b>i</b> - Merci presso Terzi	20%	10.000,00	10%	prescelta	3
<b>l</b> - Merci presso fiere e mostre	20%	10.000,00	10%	sulla scheda	3
<b>m</b> - Onorari Periti	-	1.500,00	-	di polizza.	-

#### Note

- 1) La garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto al punto 18 dell'art. IN1 della Sezione Incendio e altri danni ai beni, senza l'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti da quest'ultima.
- 2) Sono parificati ad enti all'aperto quelli riposti sotto tettoie, purché inclusi nel perimetro recintato di pertinenza dell'azienda.
- 3) La garanzia non è operante per merci all'aperto.

#### C) Franchigia per merci/prodotti/attività specifiche

Se l'assicurazione è prestata per le merci relative ad aziende classificate come appartenenti al codice A rilevabile dall'elenco delle attività riportato a pag. 32, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

Nel caso di assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo come sopra calcolato.

Dalla predetta franchigia sono esenti le garanzie "atti vandalici", "guasti cagionati dai ladri".

## NORME PARTICOLARI (sempre operanti)

### FU4 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Le garanzie FURTO sono operanti a condizione che:

- 1) i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti in solida muratura; qualora la linea di gronda del tetto sia a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, il manto del tetto deve essere in cemento armato o in laterizi armati senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso; i locali abbiano pareti perimetrali, solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- 2) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purchè di dimensioni non normalmente praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto fra le Parti quanto segue:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- b) **se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 25% a carico dell'Assicurato stesso.**

### FU5 - SOSPENSIONE PER LOCALI INCUSTODITI

**Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.**

### FU6 - SCOPERTO PER FURTO COMMESSO CON VEICOLI DELL'ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso esclusivo al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, **sotto deduzione dello scoperto del 25%, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.**

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi del punto CG2, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### FU7 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

**In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.**

**Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.**

**Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.**

**L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi del punto CG7.**

**FU8 - COESISTENZA DI MERCI DI CATEGORIE DIVERSE**

Con riferimento all'elenco delle attività riportato a pag. 32, eventuali danni che dovessero colpire merci di categorie diverse da quelle pertinenti all'attività dichiarata, saranno liquidati entro il limite del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000,00.

**FU9 - RECUPERO DELLE COSE SOTTRATTE**

**Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**FU10 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" per tutte le garanzie della Sezione Furto.

**FU11 - COESISTENZA DI SCOPERTI**

**In caso di contemporanea applicazione di più scoperti, la Società non farà luogo ad applicazione di percentuale superiore al 30%, con il minimo della franchigia più elevata prescelta sulla scheda di polizza.**

18

**GARANZIA FACOLTATIVA**

(valida in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

**FU12 - PORTAVALORI**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. FU3 lettera d), limitatamente ai valori l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'azienda, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

**In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.**

**L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 anni nè superiore ai 70 anni.**

## NORME ADDIZIONALI

(valide in quanto espressamente convenute in polizza)

### FU13 - MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI

L'Assicurato dichiara che i mezzi di chiusura corrispondono alle caratteristiche tecniche di seguito elencate e pertanto si intende nullo quanto disposto al punto 2 dell'art. FU4.

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno, dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi una misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

**Resta però espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, rimarrà a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.**

**Sono comunque esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.**

### FU14 - IMPIANTO D'ALLARME ANTIFURTO

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme contro le intrusioni esterne avente caratteristiche tecniche non inferiori a quelle di seguito elencate.

Si prende atto che i premi e le condizioni di polizza sono convenuti in base a tale dichiarazione e che in caso di mancato azionamento dell'impianto di allarme o di inosservanza delle norme previste dal costruttore o installatore in tema di revisioni e prove di efficienza periodiche, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà ridotto del 25%

Caratteristiche tecniche:

- presenza batteria collegata alla rete luce attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia presenza di persone;
- presenza di dispositivo di segnalazione acustica e visiva anche all'esterno dei locali;
- combinatore telefonico ad attivazione automatica collegato con almeno due utenze telefoniche;
- dichiarazione di conformità alle norme CEI.

**Relativamente a tale impianto d'allarme l'Assicurato si obbliga:**

- a) **a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla Ditta installatrice o altra Ditta da essa riconosciuta;**
- b) **a fare apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima;**
- c) **avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, apportando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.**

## NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO

### NC1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) causati con dolo e, limitatamente alla Sezione Furto, con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) ai beni detenuti in leasing dall'Assicurato qualora già assicurati con altra polizza, salvo sia diversamente convenuto.

### NC2 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### NC3 - ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### NC4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o comunque diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 C.C., al quale si fa riferimento anche per il regolamento delle spese di salvataggio;
- b) darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce dei residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, nonchè, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, fornendo la dimostrazione del rispettivo valore e mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, in caso di danno alle merci, fornire la documentazione contabile della movimentazione di magazzino;
- f) in particolare, se il sinistro interessa la Sezione Furto:
  - adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

- denunciare inoltre tempestivamente anche al debitore la sottrazione di titoli di credito nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

#### **NC5 - TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI**

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

In particolare relativamente a:

- titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento (esclusi gli effetti cambiari), la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti fino ad un massimo di € 25,00 per titolo;
- effetti cambiari, rimane stabilito che:
  - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
  - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
  - la Società non pagherà l'importo liquidato prima della loro scadenza;
  - l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- titoli di credito per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

#### **NC6 - ARCHIVI, MODELLI E SUPPORTI MAGNETICI**

La Società risponde, nei limiti indicati ai punti IN 3/A e FU 3/A, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, supporti magnetici, modelli e simili. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o rimosse entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

#### **NC7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

Per la valutazione del danno le Parti potranno accordarsi direttamente.

In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà optare tra le due seguenti alternative:

- rivolgersi a due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà;
- rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente a norma di legge.

#### **NC8 - MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto NC4;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto NC7;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto NC7 lett. a), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### NC9 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **valore a nuovo o costo di rimpiazzo:** per fabbricato e, se convenuto, per macchinario, attrezzature, arredamento;
- **valore allo stato d'uso:** per le merci e, se convenuto, per macchinario, attrezzature e arredamento.

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- **per il fabbricato:** in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. **In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.**

La Società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro:

- se l'Assicurato non proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Società, entro un anno dalla data del sinistro;

- se il valore allo stato d'uso del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

- **per macchinario, attrezzature, arredamento:**

a) costo di rimpiazzo in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui.

**In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore allo stato d'uso delle cose danneggiate al momento del sinistro;**

b) valore allo stato d'uso in base al costo determinato come ad a), tenuto conto però della vetustà, deperimento, uso ed ogni altra circostanza concomitante.

- **per merci ed eventuali altre cose assicurate** in base al valore delle merci danneggiate, tanto finite che in corso di fabbricazione, valutato sul prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

Viene fatto salvo quanto disposto dal punto IN13 relativamente all'assicurazione del prezzo di vendita.

#### **NC10 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Salvo diversa indicazione (massimale o assicurazione a primo rischio assoluto) l'assicurazione si intende stipulata a valore intero.

Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto NC9 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano - al momento del sinistro - del 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, aumentato del 15%.

#### **NC11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

**Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

#### **NC12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto NC1 d).

**RC1 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
  - distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose e animali;
- in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

**RC2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

**RC3 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.**

Salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali e nei limiti da queste previsti, **la garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:**

- A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- B - conseguenti a:
  - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- C - da proprietà o uso di:
  - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore
  - 3) aeromobili;
  - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E - 1) a condutture ed impianti sotterranei;
- 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F - 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del C.C.;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- G - 1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

H - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

L - derivanti da:

- 1) detenzione o impiego di esplosivi;
- 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) effetti diretti o indiretti dell'amianto o di qualunque altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto stesso;

M - 1) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

#### **RC4 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. L. 23/02/ 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.L. 23 /02/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, (con esclusione delle malattie professionali) dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi dei suddetti D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e D.L. 23/2/2000, n. 38. Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

Il massimale della presente garanzia viene prestato separatamente da quello previsto per la garanzia R.C.T.

#### **RC5 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.**

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

#### **RC6 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei; la garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

#### **RC7 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta - per ogni effetto - unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### **RC8 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI**

Il premio di polizza è convenuto in base al numero delle persone addette all'azienda come dichiarato in polizza dal Contraente o dall'Assicurato.

In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima. **Se la variazione del numero degli addetti è in aumento, la Società provvederà all'adeguamento del premio di polizza con effetto immediato. Se invece la variazione di tale numero è in diminuzione, il premio viene ridotto a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.**

Qualora nel corso del contratto dovesse risultare che il Contraente o l'Assicurato avesse ommesso di comunicare le variazioni in aumento del numero di persone addette all'azienda, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C. (riduzione dell'indennizzo in rapporto all'effettivo numero di unità), alla condizione che il numero di addetti, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente, sia:

- superiore di una sola unità, nel caso in cui il numero dichiarato di addetti sia inferiore o pari a sette;
- superiore a due unità, nel caso in cui il numero di addetti sia superiore a sette.

#### **RC9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

#### **RC10 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

**La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.** Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

### **CONDIZIONI SPECIALI**

(sempre operanti, ad integrazione o deroga parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, nei limiti previsti dall'articolo RC23)

#### **RC11 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli addetti (compresi dirigenti), per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche le perone definite come "Addetti", sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

#### **RC12 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga del punto RC3, l'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

**RC13 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO**

A parziale deroga del punto RC3, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisi. **Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

**RC14 - DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga del punto RC3, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

**RC15 - DANNI DA INCENDIO**

A parziale deroga del punto RC3, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, **ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.**

**RC16 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ**

A parziale deroga del punto RC3, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

**RC17 - COMMITTENZA AUTO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**RC18 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A parziale deroga del punto RC3, la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture, **con esclusione dei danni conseguenti ad usura od omessa manutenzione degli impianti e dei contenitori e di qualsiasi forma di inquinamento causato dagli effetti graduali del tempo.**

**RC19 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

A parziale deroga dell'art. RC3, l'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

**RC20 - COSE SOLLEVATE, RIMORCHIATE, CARICATE O SCARICATE**

A parziale deroga dell'art. RC3, la copertura è estesa ai danni materiali alle cose di proprietà di terzi e detenute dall'assicurato in connessione con l'esercizio dell'attività dichiarata, nonchè alle cose di terzi sollevate, rimorchiate, caricate o scaricate.

**RC21 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI**

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, nonchè la respon-

sabilità civile derivante da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture.

**L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:**

- **umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali,**
- **rigurgiti di fogne;**
- **proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.**

### RC22 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- **dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati,** compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands in tutta l'Europa;
- **dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari,** ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- **dalla proprietà di animali domestici, esclusi i cani di razza Pitbull e Rottweiler nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività;**
- **dal servizio di vigilanza** effettuato con guardiani anche armati e con cani **che non siano quelli esclusi al punto precedente;**
- **dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili,** nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- **dalla organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite.** Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore;
- **dall'esercizio di uffici, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale;**
- **dall'esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli;** sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi parcheggiati, **con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso;**
- **proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore** nonché di impianti e mezzi di sollevamento in genere;
- **lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;** per quest'ultima **la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori stessi;**
- **operazioni di prelievo consegna e rifornimento di merci,** con installazione presso terzi delle cose vendute, ferme le esclusioni dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- **dalla somministrazione di alimenti,** restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore dei servizi di ristorazione.

28

### RC23 - DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Con riferimento alle garanzie di cui alle Condizioni Speciali che precedono, **si intendono operanti le seguenti limitazioni:**

<b>GARANZIE</b>	<b>Limite per Sinistro e per anno assicurativo</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>
<b>Art. - Descrizione</b>			
<b>RC12 - Cose nell'ambito lavori</b>	1/3 del massimale	10%	Vedere opzione franchigia frontale prescelta in polizza
<b>RC13 - Mezzi sotto carico</b>	1/5 del massimale	10%	
<b>RC14 - Veicoli in sosta</b>	1/5 del massimale	-	
<b>RC15 - Danni da Incendio</b>	1/3 del massimale	10%	
<b>RC16 - Interruzione Attività</b>	1/3 del massimale	10%	
<b>RC17 - Committenza auto</b>	1/3 del massimale	-	
<b>RC18 - Inquinamento Accidentale</b>	1/3 del massimale	20%	
<b>RC19 - Condutture ed impianti</b>	1/5 del massimale	10%	
<b>RC20 - Cose di terzi</b>	1/3 del massimale	20%	
<b>RC24 - Condizioni specifiche per alcune attività</b>	Vedere le delimitazioni indicate per ciascuna di esse.		

**CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE ATTIVITÀ****Laboratori e centri di estetica**

La garanzia si estende ai servizi professionali prestati al domicilio dei clienti e ai trattamenti di cosmesi e pedicure, **sempreché detti trattamenti non debbano essere effettuati da personale medico o paramedico o richiedano controlli medici.**

**Tintorie, lavanderie e stirerie a carattere industriale**

A parziale deroga dell'art. RC3 lett. d), l), **i danni da decolorazione o deterioramento che dovessero subire i capi trattati durante la fase di tintura, lavaggio e stiratura, sono assicurati con uno scoperto del 10% ed un massimo di risarcimento di 1/5 del massimale indicato in polizza per sinistro.**

**Responsabilità civile postuma per veicoli**

Per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato **(esclusi i danni alle parti riparate)**, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed **a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti**, rilevabile da documentazione certa. Restano comunque esclusi i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

**Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di 1/3 del massimale indicato in polizza per sinistro.**

**Impianti elettrici ed idraulici**

Qualora l'Assicurato disponga dei requisiti richiesti per il rilascio delle dichiarazioni di conformità tecnica degli impianti elettrici ed idraulici, limitatamente ai lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n° 46, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, mantentore o riparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, **con l'esclusione delle attività di installazione, manutenzione e riparazione derivanti da errate programmazioni, malfunzionamenti e guasti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in conseguenza di errato trattamento di date e di tempo.**

La garanzia è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46 e **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.**

La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, a commercio, a terziario o ad altri usi, quali impianti industriali o per singole macchine.

**Sono esclusi i danni:**

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.**

**La garanzia è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto e comunque entro due anni dalla data di rilascio del certificato di conformità dell'impianto.**

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il limite massimo di risarcimento di 1/3 del massimale indicato in polizza per sinistro.**

**Installazione di strutture per fiere e mostre**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. La garanzia è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46 e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

**Sono esclusi i danni:**

- d) agli impianti, attrezzature o cose installate e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- e) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- f) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.**

**La garanzia è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del certificato di conformità dell'impianto.**

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il limite massimo di risarcimento di 1/3 del massimale indicato in polizza per sinistro.**

**Imprese edili**

L'assicurazione si intende estesa:

- a) premesso che l'Assicurato subappalta - in misura non superiore al 40% del proprio fatturato - parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi;
- b) sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale;
- c) l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e con il massimo di risarcimento di 1/5 del massimale indicato in polizza per sinistro;

- d) la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di costruzioni e di manufatti edilizi, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle opere stesse dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle opere o cose costruite, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e con il massimo risarcimento, sempre per ogni sinistro, di 1/5 del massimale indicato in polizza.

30

**Laboratori di odontotecnica, occhiali, protesi acustiche e ortopedia**

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, dai prodotti preparati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i prodotti di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il massimo risarcimento, sempre per ogni sinistro, di un terzo del massimale indicato in polizza.

**Produzione e somministrazione di generi alimentari**

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti e somministrati nella stessa azienda, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio d'origine del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, ed il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo.

## ELENCO ATTIVITÀ

COD.	DESCRIZIONE	CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
<b>ALIMENTAZIONE</b>				
<b>Bevande</b>				
6	Acque minerali e gassose, bibite analcoliche, succhi e sciroppi in genere senza produzione di estratti alcolici ed essenze	1	D	I
9	Bibite alcoliche, liquori senza distilleria e senza produzione di estratti o essenze, marsala, spumanti, vini aromatici e liquorosi	1	D	I
11	Distilleria di spiriti e liquori	2	B	I
<b>Dolciumi e Prodotti da forno</b>				
15	Panifici, biscotti, panettoni, grissini, paste dolci.	2	D	I
18	Caramelle, cioccolato, torrone, nocciolati, cacao.	1	C	I
21	Gelati	1	D	I
<b>Farine e paste alimentari</b>				
26	Molini per cereali, per legumi	4	D	I
29	Paste alimentari	3	C	I
32	Riserie	3	D	I
<b>Carni e conserve alimentari</b>				
37	Macelli senza stallaggio	1	C	II
40	Carni e pesce conservate ed in scatola, estratti di carne	1	B	I
43	Confetture, marmellate, miele, mostarde, canditi, conserve di prodotti ortofrutticoli	2	C	I
45	Prodotti liofilizzati ed omogeneizzati,	2	C	I
46	Prodotti precotti e confezionati	1	C	I
49	Prosciutti, salumi	1	B	I
50	Surgelati	1	D	I
<b>Alimenti per animali</b>				
51	Mangimi senza impiego di foraggi, paglia, erbe	3	C	I
52	Mangimi con impiego di foraggi, paglia, erbe	5	D	I
<b>Latte e derivati</b>				
53	Centrali del latte, latterie sociali, latte condensato e in polvere	1	C	I
54	Burro, formaggi esclusi formaggi duri	1	C	I
57	Burro, formaggi compresi formaggi duri	1	B	I
<b>Oli e grassi</b>				
60	Oli e grassi di origine animale senza impiego di infiammabili	3	C	I
61	Oli e grassi di origine animale con impiego di infiammabili	5	C	II
62	Olio d'oliva senza impiego di solventi infiammabili	1	C	I
64	Oli e grassi di origine vegetale senza idrogenazione e senza impiego di infiammabili	2	C	I
<b>Diversi</b>				
67	Caffè, surrogati, torrefazione, senza preparazione di estratti idrosolubili	2	B	I
70	Thè, camomilla, preparati per infusi - estratti idrosolubili	3	C	I
ESCLUSIONI - Zuccherifici; pulitura ed essiccazione di cereali, semi e frutti				
<b>METALLO</b>				
71	Fonderie di metalli ferrosi, escluse fonderie seconda fusione	2	C	II
72	Fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe	3	B	II
79	Minuterie metalliche e altri oggetti in metallo esclusi: stagno, ottone, bronzo, rame, acciai rapidi ed inossidabili	1	C	II
82	Minuterie metalliche e altri oggetti in metallo compresi: stagno, ottone, bronzo, rame, acciai rapidi ed inossidabili	1	B	II
85	Carpenteria metallica, serramenti metallici	1	D	II
88	Mobili metallici con verniciatura degli stessi mediante infiammabili	2	C	II
91	Mobili metallici senza verniciatura	1	C	II
94	Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse (senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio) con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 25% del valore delle merci coesistenti	1	D	II
97	Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse (senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio) con applicazione di parti in materiali combustibili	2	D	II
100	Stoviglie ed articoli casalinghi (esclusi elettrodomestici), attrezzi ed utensili metallici (esclusi dispositivi elettrici) con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti	1	C	II
103	Stoviglie ed articoli casalinghi (esclusi elettrodomestici), attrezzi ed utensili metallici (esclusi dispositivi elettrici) con applicazione di parti in materiali combustibili oltre il 10% del valore delle merci coesistenti	3	C	II
106	Meccanica di precisione, senza applicazione di materiali combustibili	1	C	II
109	Meccanica di precisione, con applicazione di materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti	2	C	II
112	Meccanica di precisione, con applicazione di materiali combustibili	3	C	II
ESCLUSIONI - Rottami; Fonderie di metalli ferrosi di seconda fusione				

N.B.: Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).

**COD.DESCRIZIONE**

**CLASSI**

Incendio Furto RCT

		Incendio	Furto	RCT
<b>ELETTROMECCANICA ED ELETTRONICA</b>				
120	Impianti elettrici ed elettronici, senza produzione di macchine ed apparecchiature, con installazione presso terzi	1	B	III
123	Impianti elettrici ed elettronici, senza produzione di macchine ed apparecchiature, senza installazione presso terzi	1	B	II
126	Impianti elettrici ed elettronici, con produzione di macchine ed apparecchiature, con installazione presso terzi	2	C	III
129	Impianti elettrici ed elettronici, con produzione di macchine ed apparecchiature, senza installazione presso terzi	2	C	II
132	Macchine per scrivere, per calcolare, per ufficio, apparecchi e strumenti elettronici, scientifici, ottici e per misura	1	C	II
135	Elettrodomestici e loro parti, esclusi audiovisivi, con installazione presso terzi	2	C	III
138	Elettrodomestici e loro parti, esclusi audiovisivi, senza installazione presso terzi	2	C	II
141	Elettrodomestici ed impianti audiovisivi con installazione presso terzi	3	B	III
144	Elettrodomestici ed impianti audiovisivi senza installazione presso terzi	3	B	II
<b>Veicoli e natanti</b>				
149	Biciclette e ciclomotori	1	C	II
152	Officine meccaniche per qualsiasi tipo di veicolo, escluse stazioni di servizio non aventi carattere accessorio all'officina	1	B	II
155	Carrozzerie per autoveicoli esclusi ricambi ed accessori	2	C	II
158	Carrozzerie per autoveicoli compresi ricambi ed accessori	2	B	II
161	Gommisti, esclusa rigenerazione di pneumatici;	3	C	II
164	Natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo di scafi in qualsiasi materiale	3	C	III
167	Natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo di soli scafi metallici	1	C	III
<b>Lavorazioni speciali</b>				
172	Argenteria e bigiotteria non preziosa	1	A	I
173	Argenteria e laboratori orafi	1	Escluso	I
175	Galvanostegia, cromatura, cadmiatura, nichelatura, zincatura.	2	C	II
178	Metallizzazione di oggetti di qualsiasi tipo	3	C	II
181	Metallizzazione di oggetti incombustibili	2	D	II
184	Zincatura, brunitura, bronzatura	2	C	II
187	Trattamento termico dei metalli	1	C	II
<b>LEGNO</b>				
192	Compensati, lastre e fogli per impiallacciature	4	D	II
195	Mobili imbottiti con impiego di macchine mordenti	5	D	II
196	Mobili imbottiti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegati ad impianto centralizzato di aspirazione	4	D	II
198	Mobili non imbottiti con impiego di macchine mordenti	4	D	II
199	Mobili non imbottiti senza impiego di macchine mordenti	3	D	II
204	Pannelli truciolari, nobilitazione di compensati, paniforti compresi trattamenti per la conservazione e l'ignifugazione del legname senza applicazione di laminati plastici, fogli o pellicole in materiali combustibili	4	D	II
207	Pannelli truciolari, nobilitazione di compensati, paniforti - con applicazione di laminati plastici, fogli o pellicole in materiali combustibili	5	D	II
210	Palchetti per pavimenti con impiego di macchine mordenti	4	D	II
213	Palchetti per pavimenti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegati ad impianto centralizzato di aspirazione	3	D	II
216	Segherie di tronchi, compresi tronchi all'aperto	2	D	III
217	Carpenterie di legno	3	C	IV
219	Serramenti con impiego di macchine mordenti, senza installazione	4	C	III
222	Serramenti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione, senza installazione	3	C	III
225	Serramenti con impiego di macchine mordenti, con installazione	4	C	IV
228	Serramenti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione, con installazione.	3	C	IV
231	Oggetti in legno ed altri materiali combustibili, con impiego di macchine mordenti	5	D	II
234	Oggetti in legno ed altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione	4	D	II
237	Oggetti in legno anche con altri materiali combustibili, materiali incombustibili aventi valore non inferiore al 50% del valore totale delle merci coesistenti, con impiego di macchine mordenti	4	D	II
240	Oggetti in legno anche con altri materiali combustibili, materiali incombustibili aventi valore non inferiore al 50% del valore totale delle merci coesistenti, senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione	3	D	II
ESCLUSIONI - Pannelli truciolari e di fibre; Sfarinati e lana di legno; Sughero ed oggetti in sughero				

**N.B.: Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).**

COD.	DESCRIZIONE	CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
<b>CARTA - GRAFICA</b>				
250	Cartoni ondulati e globulari senza cartiera	4	D	I
252	Cartotecnica, astucci, scatole, contenitori di cartone, buste, sacchetti, etichette di carta e cellophane anche con stampa e plasticatura con impiego di infiammabili	4	D	II
254	Cartotecnica, astucci, scatole, contenitori di cartone, buste, sacchetti, etichette di carta e cellophane anche con stampa e plasticatura senza impiego di infiammabili	3	D	II
257	Litografia, serigrafia, tipografia	2	C	II
260	Tipografia esclusivamente con rotative	2	D	II
263	Legatoria	2	D	II
ESCLUSIONI - Cellulosa e pasta di legno; Cartiere; Carte e cartoni bituminati o catramati				
<b>PELLI E PELLAMI</b>				
272	Preparazione, concia, rifiniture di pelli naturali, rigenerazioni	2	A	II
275	Articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale, escluse calzature	3	A	II
278	Calzature in cuoio e/o pelle naturale ed artificiale	4	A	II
281	Calzature di gomma e/o di gomma e tela con impiego di infiammabili e materia plastica espansa o alveolare, gomma spugna o microporosa	5	A	II
284	Calzature di gomma e/o di gomma e tela senza impiego di infiammabili e materia plastica espansa o alveolare, gomma spugna o microporosa	4	A	II
<b>GOMMA E MATERIE PLASTICHE (ESCLUSA LA PRODUZIONE DI RESINE)</b>				
292	Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare da granuli, polveri, laminati o miscelazione di liquidi, con qualsiasi processo	5	C	II
295	Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare da granuli, polveri, laminati o miscelazione di liquidi, senza macinazione o triturazione	4	C	II
298	Laminati, pellicole, buste in materia plastica	4	D	II
301	Assemblaggio, senza stampaggio, né estrusione, né termosaldatura, di elementi in materia plastica non espansa né alveolare, anche accoppiati ad altri materiali combustibili	3	D	II
ESCLUSIONI - Materie plastiche espanse o alveolari (compresi poliuretani, polistirolo, gomma schiuma o microporosa, schiuma di lattice, imballaggi espansi in genere), accoppiamento con carta, cartone, tessuti, spalmatura, impregnazione, incollatura con resine, rigenerazione di pneumatici				
<b>PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE</b>				
310	Lavorazione di marmi, pietre, pietrisco e calce senza posa in opera presso terzi	1	D	III
312	Lavorazione di pietre e marmi con posa in opera presso terzi	1	D	IV
317	Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali	2	D	IV
320	Calci, gesso, cementi	1	D	IV
323	Laterizi, refrattari, terrecotte, gres, porcellane	1	D	III
326	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso con impiego di materiali combustibili e/o materie plastiche non espanse	2	D	II
327	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso con impiego di materiali combustibili e/o di materie plastiche espanse	3	D	II
329	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso senza impiego di materiali combustibili e/o materie plastiche	1	D	II
332	Mole, carte e tele smeriglio od altri mezzi abrasivi	1	D	I
333	Lana di vetro, vetro in fibre o tessuti, lana di roccia, mica.	1	D	I
335	Vetri, cristalli e specchi senza installazione presso terzi	2	D	II
338	Vetri, cristalli e specchi con installazione presso terzi	2	D	IV
341	Oggetti di vetro o cristallo con impiego di materiali combustibili	3	D	II
344	Oggetti di vetro o cristallo senza impiego di materiali combustibili	2	D	II
<b>TESSILI ED ABBIGLIAMENTO</b>				
<b>Abbigliamento e teleria</b>				
351	Abiti e confezioni in genere, escluse pellicce, con impiego di tessuti gommati o cerati	4	A	I
354	Abiti e confezioni in genere, escluse pellicce, senza impiego di tessuti gommati o cerati	3	A	I
357	Biancheria per abbigliamento, camiceria, maglieria, cravatte e guanti, esclusi i prodotti in tessuto elastico	2	A	I
360	Confezioni in tessuto a maglia	3	A	I
363	Confezioni in tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche.	3	A	II
366	Calze escluse quelle in tessuto elastico	2	B	II
369	Cappelli esclusi quelli in cuoio o in pelle naturale o artificiale	2	B	II
372	Borse, escluse quelle in cuoio o in pelle naturale o artificiale	2	B	II
375	Nastri, ricami e guarnizioni	3	C	I
378	Pellicce naturali	3	Escluso	I
381	Pellicce artificiali e sintetiche	4	A	I
384	Teleria e biancheria per la casa, escluso tessuti cerati e gommati	2	B	II
384	Teleria e biancheria per la casa, compresi tessuti cerati e gommati	4	C	II

N.B.: Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).

**COD.DESCRIZIONE**

**CLASSI**

Incendio Furto RCT

COD.DESCRIZIONE		CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
<b>Fibre artificiali e sintetiche</b>				
385	Estrusione di fibre acriliche, poliestere, rayon e altre fibre	3	B	II
386	Filatura di fibre artificiali o sintetiche di qualsiasi tipo, senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami, sfilacciato	4	B	II
387	Filatura di fibre artificiali o sintetiche escluse fibre acriliche o poliestere - senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami, sfilacciato	3	B	II
388	Testurizzazione, torcitura, stiratura di fibre artificiali o sintetiche di qualsiasi tipo, senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami e sfilacciato	4	B	II
<b>Fibre naturali esclusa lana, canapa e lino</b>				
389	Filatura di cotone e di miste di cotone, senza impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura	4	B	II
390	Filatura di cotone e di miste di cotone, senza impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura, cardatura	3	B	II
392	Filatura di cotone e di miste di cotone, con impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura, cardatura	5	B	II
401	Filatura di seta, anche mista, con altre fibre con qualsiasi processo	5	B	II
404	Filatura di seta, anche mista, senza impiego di cascami	3	B	II
<b>Fibre di lana</b>				
409	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 30% in peso, senza sfilacciatura nè garnettatura, con qualsiasi operazione	4	B	I
412	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 30% in peso, senza sfilacciatura, garnettatura, mischia, battitura, alluppatura e cardatura.	3	B	I
415	Pettinatura, filatura di lana a pettine	2	B	I
<b>Preparazione di filati e fiocco</b>				
420	Apparecchiatura e preparazione alla tessitura di filati (senza incollatura), aspatura, orditura, ritorcitura	3	B	II
423	Apparecchiatura e rifinizione di tessuti senza bruciapelo	2	B	II
426	Incollatura di filati	3	B	I
429	Lavanderie, tintorie e candeggio di qualunque tipo di fibre	3	C	I
432	Lavanderie, tintorie e candeggio di fibre di sola lana o di filati	2	C	I
<b>Tessuti</b>				
440	Tessitura di lana, seta o fibre di origine animale in genere, con esclusivo impiego di filati, senza produzione di tappeti, di reti e di tessuti a maglia, con impiego di altre fibre per non oltre il 50% in peso	2	B	I
443	Apparecchiatura o rifinizione di tessuti	2	B	II
446	Tintoria di tessuti	1	B	II
449	Stamperia	2	B	II
452	Tessuti spugna	3	B	II
455	Tessitura a maglia, esclusa la produzione di garze e di tappeti	2	B	I
456	Rivestimento di fili di gomma con fibre tessili	2	C	I
458	Garnettatura	5	C	I
<b>Attività diverse</b>				
463	Materassi anche a molle, senza produzione di imbottitura	5	C	II
466	Cordaggi	3	C	I
469	Crine, peli	3	C	I
472	Garze	4	D	I
475	Reti	2	C	I
478	Tappeti e stuoie, esclusi quelli di feltro o di gomma	2	B	II
<p>ESCLUSIONI - Filatura di canapa e lino; Lavorazioni non riportate in elenco; Filatura di cascami, garnettato e sfilacciato; Tessuti non tessuti; Feltri; Carbonizzazione delle fibre; Spalmature o impregnazione di tessuti con qualsiasi processo; Sfilacciatura e stracciatura; Materassi in materiali plastici espansi; Ovatte; Piume</p>				
<b>CHIMICA</b>				
480	Adesivi e mastici con impiego di infiammabili e senza impiego di nitrocellulosa	5	B	III
482	Adesivi e mastici senza impiego di infiammabili e senza impiego di nitrocellulosa	4	B	III
485	Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti con impiego di infiammabili	5	B	III
487	Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti senza impiego di infiammabili	4	B	III
496	Colori, inchiostri, coloranti organici, vernici, colori a colla, a pastello, a calce e smalti (esclusi quelli cellulosici) con impiego di infiammabili	4	D	II
499	Colori, inchiostri, coloranti organici, vernici, colori a colla, a pastello, a calce e smalti (esclusi quelli cellulosici) senza impiego di infiammabili	2	D	II
500	Concimi esclusa produzione di nitrato ammonico, di qualsiasi tipo	5	B	III
501	Concimi esclusa produzione di nitrato ammonico, esclusi organici	2	B	III
502	Detersivi liquidi od in polvere senza impiego di infiammabili	2	C	III
504	Prodotti chimici organici, senza impiego di infiammabili	3	C	IV
503	Profumi, cosmetici, essenze (escluse quelle sintetiche) con impiego di infiammabili	5	B	II
506	Profumi, cosmetici, essenze (escluse quelle sintetiche) senza impiego di infiammabili	2	B	II

**N.B.:** Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).

ELENCO ATTIVITÀ

## COD.DESCRIZIONE

## CLASSI

Incendio Furto RCT

COD.	DESCRIZIONE	Incendio	Furto	RCT
509	Prodotti biologici con impiego di infiammabili	4	B	II
512	Prodotti biologici senza impiego di infiammabili	2	B	II
513	Preparati farmaceutici con impiego di infiammabili	4	B	II
514	Preparati farmaceutici senza impiego di infiammabili	2	B	II
515	Prodotti vegetali per concia e tinta	2	B	II
516	Saponi con qualsiasi processi	4	B	III
517	Saponi, senza distillazione e senza recupero di glicerina	2	B	III

ESCLUSIONI - Resine artificiali e sintetiche liquide o in granuli, scaglie e lastre; Adesivi e mastici a base di nitrocellulosa; Prodotti chimici organici classificati come "Infiammabili"; Frazionamento dell'aria; Fiammiferi e prodotti con applicazione di zolfo; Esplosivi, giocattoli pirici e pirotecnica.

## SERVIZI VARI

528	Allestimento di stands per fiere	3	C	IV
529	Pubblicità - realizzazione di insegne, targhe, striscioni di qualsiasi materiale, con installazione presso terzi	3	D	V
530	Pubblicità - realizzazione di insegne, targhe, striscioni di qualsiasi materiale, senza installazione presso terzi	3	D	II
531	Fornitura di pasti, servizi mensa e catering, escluso servizio presso terzi	1	C	III
534	Fornitura di pasti, servizi mensa e catering, compreso servizio presso terzi	1	C	IV
535	Imprese di pulizia, disinfestazione	1	D	IV
536	Imbiancatura, decorazione, pavimentazione di stabili anche occupati	1	D	IV
537	Verniciatura industriale, esclusa verniciatura di autoveicoli e natanti, con impiego di infiammabili, con impianti a velo d'acqua	4	D	II
540	Verniciatura industriale, esclusa verniciatura di autoveicoli e natanti, senza impiego di infiammabili	2	D	II
543	Spedizionieri - Imprese di trasporti, esclusi preziosi	5	B	III
547	Spedizionieri - Imprese di trasporti, esclusi preziosi, cotone sodi od in fiocco, infiammabili e merci speciali	3	B	III
548	Imprese di trasloco e montaggio mobili ed elettrodomestici (compresi depositi)	3	B	V
550	Occhiali	2	A	II
553	Laboratori di ortopedia e protesi acustiche	2	C	II
555	Centri di estetica	2	C	V
567	Palestre	2	C	Escluso
560	Laboratori di odontotecnica	2	A	III
570	Installazione di impianti idrotermosanitari	2	C	IV
585	Imprese di giardinaggio, escluso abbattimento piante ad alto fusto	2	D	III
587	Imprese di giardinaggio, compreso abbattimento piante ad alto fusto	2	D	V
590	Imprese edili per la costruzione, riparazione, ristrutturazione di edifici fino a 4 piani fuori terra, anche occupati, esclusi lavori di sola demolizione fino a n. 5 addetti.	2	D	V
600	Stazioni di registrazione audio visive	2	B	III